

LE STRUTTURE DI COORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL) ED IL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (DI.C.A.)

di Chiara Mancino e Giovanni Savini*

Sommario: § 1. La funzione di coordinamento della Presidenza del Consiglio: cenni introduttivi; § 2. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: aree di attività e struttura organizzativa; § 3. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo: aree di attività e struttura organizzativa.

§ 1. La funzione di coordinamento della Presidenza del Consiglio: cenni introduttivi

L'esigenza di una disciplina della organizzazione della Presidenza del Consiglio che ne ponesse in evidenza, accanto alle funzioni di direzione, anche quelle di coordinamento dell'attività degli altri ministri, fu avvertita già durante il dibattito in Assemblea costituente, tanto da consigliare l'approvazione dell'art. 95 Cost¹. Questo articolo stabilisce una riserva di legge specifica rispetto a quella prevista nel successivo art. 97, che concerne la Pubblica Amministrazione nel suo complesso².

*C. Mancino ha redatto il paragrafo 3, G. Savini il paragrafo 2, mentre il paragrafo 1 è il risultato di un'elaborazione congiunta.

¹ "Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri".

² Sulle diverse interpretazioni dottrinali del testo dell'art. 95, comma 3, Cost., soprattutto nel senso di una sottolineatura di un differente modello organizzativo tra Presidenza del Consiglio e ministeri, cfr. C. D'Orta, *La riforma della Presidenza del Consiglio*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 1/2000, pp. 5 e ss., spec. p. 8, nota 6. Una ricostruzione molto approfondita delle "diverse fasi dell'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è svolta in A. Pajno, *La Presidenza del Consiglio dei Ministri dal vecchio al nuovo ordinamento*, in *La riforma del Governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri*, (a cura di) A. Pajno e L. Torchia, Il Mulino, 1999, spec. pp. 46 e ss. Secondo l'autore nella "storia" della Presidenza dalla Costituzione alle recenti riforme è possibile distinguere, pur con le necessarie approssimazioni, tre importanti fasi. Una fase iniziale, nella quale la Presidenza del Consiglio "vive all'ombra" di altri dicasteri e, soprattutto, del Ministero degli Interni ed opera attraverso l'organizzazione di questo. Si ricordi a tale proposito che nei primi governi della Repubblica il Ministro dell'Interno era anche Presidente del Consiglio, così come era avvenuto con i governi Giolitti e Mussolini, e che una sede autonoma della Presidenza venne stabilita a Palazzo Chigi solo nel 1961. Fino a quella data, infatti, essa aveva avuto sede presso il Palazzo del Viminale. La seconda fase è quella in cui la struttura e l'organizzazione della Presidenza cominciano in qualche modo a differenziarsi rispetto agli apparati amministrativi degli altri ministeri. Essa ha inizio a partire dagli anni sessanta, quando comincia ad acquistare rilievo specifico il potere del Presidente del Consiglio nella direzione dell'attività di governo. La terza fase, infine, è per Pajno quella degli anni settanta e ottanta in cui l'organizzazione della Presidenza prende il posto di quella dei ministeri attraverso i quali il Presidente del Consiglio aveva, in concreto, sino ad allora operato e diventa essa stessa

Solo con la legge del 23 agosto 1988, n. 400³, - a distanza di 40 anni - si mise fine a quel "grosso, mastodontico gabinetto"⁴, articolato per lungo tempo nei più svariati uffici, raggruppati in ripartizioni e servizi, che era l'amministrazione della Presidenza del Consiglio, concludendo la storia dei tentativi, sino ad allora non giunti a buon fine, di dare attuazione alla previsione contenuta nell'art. 95, comma 3, Cost.⁵. Fino a quel momento la struttura della Presidenza ripeteva in sé l'ambiguità del modello di governo che si era affermato: essa, infatti, sembrava configurarsi ora come struttura di supporto del Presidente del Consiglio, in quanto titolare del potere di direzione dell'indirizzo politico, ora come struttura di supporto del Consiglio dei Ministri, sede della mediazione tra le diverse forze politiche che componevano la coalizione di governo⁶.

L'entrata in vigore della l. 400/1988 ha razionalizzato la situazione esistente ed ha rafforzato sia il principio collegiale sia quello monocratico⁷: il Consiglio dei Ministri determina, infatti, la politica generale del governo (articolo 2), mentre il Presidente del Consiglio si pone come organo di esternazione e di rappresentazione, verso gli altri organi costituzionali, delle determinazioni dell'esecutivo, svolgendo al contempo nei confronti dei singoli ministri una funzione di garanzia della collegialità e dell'unitarietà dell'indirizzo politico.

Per quanto considerata limitativa rispetto alla potenzialità dell'art. 95 Cost., la disciplina contenuta nella legge 400/1988 è generalmente ritenuta un obiettivo elemento di rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio e di precisazione dei rapporti tra questo ed il Consiglio dei Ministri: si è infatti sciolta l'ambiguità che per lungo tempo aveva caratterizzato ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio. Oggi, gli uffici di diretta collaborazione con il primo ministro sono scelti tra quelli di cui si compone il Segretariato generale, mentre la struttura di supporto dell'attività del Consiglio dei Ministri è l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, posto alle

"amministrazione", capace di competere anche sul piano della grandezza dell'apparato e della quantità dell'attività amministrativa con l'organizzazione dei ministeri più grandi. Ai fini dello studio qui proposto è particolarmente interessante notare che è in questo periodo che assumono un ruolo di primaria importanza l'ufficio legislativo e quello del coordinamento amministrativo, chiamati a coordinare rispettivamente l'attività normativa e quella amministrativa del Governo. Per un ulteriore approfondimento sull'evoluzione storica dell'amministrazione della Presidenza del Consiglio cfr. S. Sepe, *La struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 4/1999, pp. 389 e ss. Più in generale sulla Presidenza del Consiglio prima dell'entrata in vigore della legge n. 400/1988 si vedano, tra gli altri, E. Rotelli, *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*, Milano, 1972; R. Di Passio, *La struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Riv. Trim. Sc. Amm.*, 1976, pp. 606 e ss.; G. Pitruzzella, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'organizzazione del Governo*, Padova, 1986.

³ Sui profili costituzionali ed amministrativi dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla luce della legge n. 400/88 si vedano, tra gli altri, G. Pitruzzella, *L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *For. It.*, 1989, V, pp. 371 e ss., e S. Labriola, *Il Governo della Repubblica. Organi e poteri. Commento alla legge 23 agosto 1998, n. 400*, II ed., Rimini, 1997.

⁴ Pajno, *op. cit.*, p. 52.

⁵ *Ibidem*, p. 51. Concorda D'Orta, secondo il quale, *op. cit.*, p. 6, il merito maggiore della legge 400 risiede, sicuramente, nell'aver dato una organizzazione più stabile alle funzioni e, conseguentemente, alla struttura della Presidenza del Consiglio.

⁶ Pajno, p. 53.

⁷ Cfr P.A. Capotosti, (voce) *Governo*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, vol. XV, pp. 3 e ss.

dirette dipendenze del Sottosegretario alla Presidenza⁸. La Presidenza del Consiglio è, perciò, delineata dalla legge 400/88 come lo strumento organizzativo che dovrà consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente⁹: questo è anche il significato dell'elencazione, svolta dall'art. 19 della legge, delle funzioni del Segretario generale.

In una situazione politico-istituzionale ed organizzativa ancora poco congruente¹⁰, con la legge del 15 marzo 1997, n. 59, si ha un ulteriore tentativo di razionalizzazione e di trasformazione della figura del Presidente del Consiglio, che nello spirito della nuova riforma dovrebbe passare da una posizione di mediatore ed arbitro (c.d. *chairman*) ad un ruolo non soltanto rappresentativo, ma anche direttivo (c.d. *chief*) della coalizione di governo¹¹. Con la delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a) della legge 59 si può dire che si cerca di dare piena attuazione al comma 3 dell'art. 95 della Costituzione, dandone anche una rilettura ai sensi del comma 1. In questo contesto la riforma della Presidenza è concepita e attuata come un segmento della riforma dell'apparato amministrativo dell'intero governo¹².

Il modello prescelto per l'organizzazione della Presidenza è quello che fa di essa esclusivamente una struttura strumentale alle funzioni proprie del primo ministro, con tendenziale esclusione delle attività gestionali¹³. Si assiste, cioè, ad un'evoluzione della natura della Presidenza del Consiglio "verso modelli organizzativi non più assimilabili a quelli dei ministeri, bensì assai più vicini a quelli adottati dalle amministrazioni degli organi costituzionali"¹⁴.

Con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 vengono infatti potenziati in modo significativo gli autonomi poteri del primo ministro. Ma, soprattutto, con l'emanazione del decreto in esame il legislatore ha dimostrato di aver maturato la consapevolezza di quanto le persistenti, ed

⁸ Cfr art. 20, comma 2, della legge 400/88.

⁹ Il carattere di tale organizzazione è quello della flessibilità in quanto è il Presidente del Consiglio che determina i dipartimenti e gli uffici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge.

¹⁰ D'Orta, *op. cit.*, p. 6, nota 6, ricorda che la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1997 notava "L'apparato della Presidenza appare, oggi, come un corpo amministrativo sovradimensionato ed eterogeneo, all'interno del quale convivono, accanto a centri di responsabilità legati alle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, unità chiamate a svolgere compiti di amministrazione attiva, con un ruolo operativo...Limitandosi al dato meramente finanziario, risulta che oltre il 60% delle risorse previste dallo stato di previsione della spesa della Presidenza per il 1997 sono destinate a perseguire funzioni-obiettivo propriamente gestionali".

¹¹ Cfr. Pajno, *op. cit.*, p. 64. L'autore aggiunge a tal proposito anche che "la riforma dell'amministrazione centrale ed in particolare quella della Presidenza del Consiglio, appariva necessaria non solo per ripristinare la funzionalità degli apparati dello Stato, ma per consentire allo Stato di svolgere il nuovo ruolo" non solo verso l'Europa ma anche verso le autonomie regionali e locali.

¹² Pur nella differenziazione dei modelli organizzativi scelti per ministeri e Presidenza, conseguente alle diverse finalità assegnate. Cfr. Pajno, p. 65.

¹³ Cfr. Pajno, p. 67.

¹⁴ P. Bonetti, *L'ultimo tentativo di potenziare il ruolo costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri: il riordino della Presidenza*, in *Rass. Parl.*, n. 4/2000, pp. 863 e ss., cit. p. 866. Conformemente C. D'Orta, *op. cit.*, spec. p. 15, il quale, alla p. 6, usa un'efficace espressione per descrivere questo tentativo di trasformazione "dalla Presidenza *pot-pourri* alla <<cabina di regia>> della politica governativa".

anzi crescenti funzioni “gestionali improprie”¹⁵ della Presidenza, lungi dall’essere un fattore neutro, avevano finito, in realtà, per indebolire la capacità dell’apparato di rispondere alle funzioni primarie di supporto al Presidente del Consiglio, inibendone quella funzione di coordinamento che già la Carta costituzionale aveva visto come una delle attribuzioni fondamentali del *premier*. In realtà, già l’art. 12 della legge di delega (l. 59/97) aveva posto, tra i criteri direttivi, il potenziamento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, eliminando (e trasferendo ad altre amministrazioni) quei compiti operativi e gestionali non direttamente riconducibili a tale funzione.

In attuazione della delega il d.lgs. 303/99, all’art. 2, pone in primo piano, tra le attribuzioni del capo dell’esecutivo, le funzioni di direzione-coordinamento, da esplicarsi nei settori più diversi¹⁶. Già nella l. 400/88 tale ruolo era riconosciuto, ma in modo meno organico e più formale. Nel d.lgs. 303 del 1999 esso emerge, invece, a 360 gradi, nel senso che non vi è area della politica governativa che sia sottratta alla suddetta potestà presidenziale¹⁷. In tal modo la normativa delegata porta a compimento un processo il quale, iniziato oltre un cinquantennio addietro con l’emanazione della Carta fondamentale, era stato progressivamente snaturato sotto la spinta di necessità contingenti.

Nelle pagine seguenti verranno illustrati i compiti e l’organizzazione delle due strutture, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ed il Dipartimento per il coordinamento amministrativo (Di.C.A.), che nel concreto, per i profili di rispettiva competenza, dovrebbero assicurare il coordinamento dell’azione rispettivamente normativa ed amministrativa dell’esecutivo.

§ 2. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: aree di attività e struttura organizzativa

L’art. 6 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha stabilito che le funzioni relative al coordinamento

¹⁵ Cfr. C. D’Orta, *op. cit.*, p.6.

¹⁶ L’art. 2 dispone che le cennate funzioni di coordinamento si esplicano in materia di:

- attività normativa del Governo;
- attività amministrativa del Governo e funzionalità dei sistemi di controllo interno;
- politiche di pari opportunità;
- attività di comunicazione istituzionale;
- particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo.

Gli articoli da 3 a 5 specificano le funzioni presidenziali di coordinamento in tema di partecipazione dell’Italia all’Unione europea e di rapporti con il sistema delle autonomie, mentre l’art. 6 organizza le funzioni relative al coordinamento dell’attività normativa del Governo in un apposito Dipartimento (il DAGL), sul quale si veda il paragrafo successivo.

¹⁷ Cfr. D’Orta, *op. cit.*, p. 8. Perplessità sul reale potenziamento della funzione di coordinamento della Presidenza del Consiglio in seguito al d. lgs. 303/99 sono espresse da P. Bonetti, *op. cit.*, spec. pp. 880-882. L’autore ricorda,

dell'attività normativa del Governo siano organizzate in una struttura apposita, denominata Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi¹⁸. Relativamente alle funzioni, secondo l'art. 6, il Dipartimento garantisce la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari.

Nella sostanza, la norma in esame ha esplicitamente "ricompreso" all'interno del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, prendendo così atto di una situazione di fatto che si era già in precedenza delineata a seguito del d.P.C.M. 10 marzo 1994¹⁹.

L'Ufficio centrale era stato previsto, senza peraltro indicarne specificamente la collocazione, dall'art. 23 della l. n. 400/1988 allo scopo di fungere da centro di raccordo della produzione normativa governativa, tradizionalmente policentrica²⁰. Con il d.P.C.M. 10 marzo 1994 si era tentato di ridisegnare l'organizzazione della Presidenza del Consiglio, ripartendo funzioni ed uffici secondo un criterio di omogeneità e razionalità. Tale assetto era stato confermato con il d.P.C.M. 6 agosto 1998.

comunque, alle pp. 883 e ss., la nuova facoltà del Presidente di deferire al Consiglio dei Ministri le questioni controverse oggetto di concertazione interministeriale, prevista dall'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

¹⁸Della quale, secondo l'articolo in esame, fanno parte tutti i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza del Consiglio, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all' articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Sul Nucleo e sui rapporti con il DAGL si vedano, tra gli altri, F. Patroni Griffi, *La "fabbrica delle leggi" e la qualità della normazione in Italia*, in *La sovranità europea: posizioni soggettive e attività normativa*, in *Diritto Amministrativo* n. 1/2000, pp. 2000 e ss; Marconi-Lacava, *La legge di semplificazione 1998*, in *Gior. Dir. Amm.*, n. 5/99, pp. 407 e ss.; Tripaldi M. P., *Le strutture preposte alla valutazione della qualità degli atti normativi del Governo nelle recenti novità legislative e regolamentari*, in Osservatorio sulle Fonti 1999, (a cura di) Ugo De Siervo, Giappichelli Ed., Torino, 2000, pp. 109 e ss., spec. pp. 115 e ss.; e N. Lupo, *La prima legge annuale di semplificazione*, Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche, Giuffrè, Milano, 2000, spec. pp. 214 e ss. Generalmente questi autori hanno segnalato il rischio di sovrapposizione tra DAGL e Nucleo, con inevitabili conseguenze in termini di confusione e dispendio di mezzi e personale. Si ricordi, infine, che ai sensi del progetto di legge n. 1534-B, attualmente in discussione alla Camera, art. 11 "1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999. 2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini."

¹⁹ L'art. 12, comma 4, lett. e) dispone l'abrogazione del comma 1 dell'art. 23 della l. 400/88 che istituiva l'Ufficio. I commi successivi, nei quali erano disciplinate le funzioni affidate a tale organo, vengono però lasciati in vigore. Se ne deduce, in base anche a quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs. 303/99, il passaggio *tout cours* delle competenze dell'Ufficio al DAGL.

²⁰ M.P. Tripaldi, *op. cit.*, p. 112. L'art. 23 della l. 400 prevedeva una procedura piuttosto complessa per l'istituzione dell'Ufficio. Ad essa venne data attuazione con il d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e con il d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366.

Successivamente al d.lgs. 303/99, tra l'aprile e l'agosto del 2000 tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri²¹ hanno nuovamente disciplinato l'assetto organizzativo e le funzioni delle strutture generali della Presidenza. Al DAGL sono stati attribuiti compiti di supporto all'attività di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, di assistenza al Sottosegretario ed al Segretario generale, nonché di consulenza giuridica di carattere generale. Ai sensi dell'art. 16 del d.P.C.M. 4 agosto 2000²², il DAGL:

- a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
- b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai ministri competenti e in coordinamento con il Dipartimento per il rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
- c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
- d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza²³;
- e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, nonché, per quanto di competenza, del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese²⁴;

²¹ Il d.P.C.M. 15 aprile 2000, il d.P.C.M. 23 maggio 2000 e il d.P.C.M. 4 agosto 2000.

²² Recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2000, n. 186, commentato da O. Forlenza, *Una struttura snella e autonoma nel bilancio ma troppo legata al destino dei singoli Governi*, in *Guida al Diritto*, n. 36/2000, pp. 37 e ss.

²³ Tematica questa particolarmente delicata a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 360/96. Secondo Ugo De Siervo, *Introduzione* a N. Lupo *La prima legge annuale di semplificazione*, p. 11, con tale decisione della Corte è stato posto termine al "clamoroso abuso della decretazione d'urgenza", e si è dunque incentivato un maggiore ricorso agli altri strumenti di produzione normativa, in particolare a quelli della legislazione ordinaria e delegata. Forse la letteratura non ha sufficientemente sottolineato il ruolo svolto dal DAGL nella diminuzione del numero di decreti legge presentati dal Governo e, soprattutto, sulla riduzione dello *stock* dei provvedimenti giacenti in Parlamento. Per un riferimento quantitativo si veda A. Simoncini *L'impatto della sentenza n. 360/96 sul sistema delle fonti e sul rapporto Parlamento/Governo: una prima valutazione*; in *Quaderni Costituzionali* n. 3/97, pp. 526 e ss. In particolare pp. 529 e ss., dove segnala la drastica caduta dei decreti legge in discussione alle Camere nei giorni successivi alla sentenza, pubblicata il 24 ottobre 1996: nei sessanta giorni prima ne erano stati emanati 71, nei sessanta successivi solo 12, dal 25 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997 solo 6.

²⁴ Sulla c.d. AIR si consenta di rinviare a G. Savini, *L'analisi di impatto della regolazione nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001*, in questa rivista elettronica.

- f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
- g) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;
- h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi²⁵; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
- i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
- j) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
- k) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;
- l) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica e cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalità degli uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale²⁶.

Tra le attività concretamente svolte dal DAGL si segnalano in particolare:

- l'effettuazione di riunioni di coordinamento tra amministrazioni per l'emanazione di atti normativi di interesse comune;
- la verifica del completamento e della correttezza della fase istruttoria ai fini dell'iscrizione dei provvedimenti normativi alla Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri (c.d. "preconsiglio");
- la predisposizione di una breve scheda riepilogativa degli atti regolativi all'esame del Consiglio dei Ministri²⁷ (c.d. "appuntamento per il Presidente del Consiglio").

Le riunioni di coordinamento rappresentano forse al meglio quello che dovrebbe essere il

²⁵ Si vedano a tale riguardo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, recante "Regole e raccomandazione per la formulazione tecnica dei testi normativi", e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, recante la "Guida alla redazione dei testi normativi".

²⁶ Il comma 2 dello stesso art. 16 del d.P.C.M. 4 agosto 2000 dispone inoltre che ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366:

- a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
- b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

²⁷ Attraverso il "filtro" del "preconsiglio", sul quale si veda la nota 30.

ruolo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nel procedimento regolativo. Sono di solito presiedute dal Capo del DAGL, oppure dal suo Vice, ovvero dal dirigente responsabile del servizio competente per materia, ed hanno lo scopo di risolvere i contrasti emersi tra le diverse amministrazioni interessate all'emanazione di un provvedimento normativo. Nella maggior parte dei casi si svolgono nella fase preliminare di predisposizione dell'atto, ma non sono rare anche in stadi più avanzati, ad esempio tra il c.d. "preconsiglio" ed il Consiglio dei Ministri, ovvero anche dopo quest'ultimo, per quelle che sono nella prassi definite le "intese tecniche". Il rilievo sempre maggiore che il DAGL sta assumendo negli ultimi anni è testimoniato dal numero crescente di queste riunioni: più di mille nella XIII legislatura²⁸.

La verifica ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del preconsiglio consiste in un accurato riscontro della completezza della fase istruttoria, dell'acquisizione dei prescritti pareri e concerti, della redazione della relazione illustrativa, della relazione tecnico-normativa e, per i provvedimenti comportanti "oneri per lo Stato", di quella tecnico-finanziaria²⁹ (che deve essere verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze). Solo una volta accertato il rispetto dell'*iter* procedurale prescritto, e spesso intervenendo *in limine* per l'acquisizione della documentazione ancora mancante ed incompleta, si procede alla c.d. "diramazione" a tutti gli uffici legislativi e all'iscrizione del provvedimento al preconsiglio³⁰.

Il c.d. "appunto per il Presidente del Consiglio" è sicuramente il prodotto più importante del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Questa sintetica scheda riassuntiva ha, in sostanza, lo scopo di dare conto al Capo del DAGL, al Sottosegretario alla Presidenza con delega al Consiglio dei Ministri ed allo stesso Presidente del Consiglio della natura e delle finalità dell'atto e, soprattutto, delle eventuali problematiche sollevate. Ne viene predisposta una prima versione per il preconsiglio³¹ ed una seconda, che riporta gli interventi realizzati in quella sede³², per il Consiglio dei Ministri.

Passando ad un'analisi "strutturale" del Dipartimento, bisogna in primo luogo ricordare il

²⁸ Il dato statistico è stato fornito nel corso del discorso finale di commiato dell'ex Capo del DAGL, il Cons. Carlo Malinconico.

²⁹ Prevista dall'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

³⁰ La Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri (c.d. preconsiglio) è stata disciplinata dall'art. 4 del d.P.C.M. 10 novembre 1993, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri". Secondo i commi 2 e 3, nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri se non sia stata esaminata in preconsiglio. Esso è coordinato dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri (come sta avvenendo nella nuova legislatura) o dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (come avveniva con il precedente Governo). Al preconsiglio partecipano il Capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi di tutti i ministeri, il Ragioniere Generale dello Stato (nella prassi sostituito da un esperto giuridico) nonché il Capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

³¹ Indirizzata quindi al Capo del DAGL e al Sottosegretario alla Presidenza.

³² Soprattutto correzioni al testo e acquisizione di pareri e concerti ancora mancanti.

decreto del Segretario generale 21 maggio 2001³³, che ha di recente riorganizzato il DAGL, senza peraltro modificare nella sostanza l'assetto per servizi che era stato introdotto con il d.P.C.M. 6 agosto 1998³⁴. Sono ora previsti tre Uffici di livello dirigenziale generale e nove servizi³⁵:

- l'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa, che si articola in cinque servizi (i c.d. "servizi normativi"):
 - a) affari costituzionali e comunitari, autonomie locali, pubblica amministrazione, concorrenza e aiuti di Stato;
 - b) affari esteri, interni, giustizia e difesa;
 - c) attività economiche, finanza pubblica e privatizzazioni;
 - d) territorio, ambiente, infrastrutture;
 - e) cultura, istruzione, sanità, lavoro e affari sociali;
- l'Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica³⁶, che si compone dei due servizi:
 - a) documentazione parlamentare e presso gli organi costituzionali;
 - b) documentazione giuridica e biblioteca chigiana;
- il neoistituito Ufficio contenzioso e consulenza giuridica³⁷, infine, che è costituito dai due servizi:
 - a) contenzioso;
 - b) consulenza giuridica e pre-contenzioso.

Rispetto alla struttura precedente si prevede che il servizio del preconsiglio, avente compiti strumentali rispetto alla Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, sia trasformato in una struttura di *staff*, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, assumendo la denominazione "segreteria del preconsiglio".

Il modello organizzativo che se ne desume è un ibrido *staff-line*. Il Capo Dipartimento³⁸ è

³³ Recante "Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 303/1999 e dell'articolo 16 del d.P.C.M. 4 agosto 2000".

³⁴ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1998 e con il quale era stato sostituito il precedente modello a *staff*. È importante sottolineare che con tale atto l'organizzazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi era stata radicalmente cambiata rispetto al passato. L'articolo 13, comma 4, del decreto ha infatti previsto l'istituzione all'interno dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa di servizi articolati per materie, sostituendo il precedente modello a *staff*, del resto comune a tutti gli uffici legislativi ministeriali.

³⁵ Ai sensi del d.lgs. 303/2001 ciascun Dipartimento della Presidenza del Consiglio si articola in "Uffici", strutture di livello dirigenziale generale, e "servizi", unità operative di base di livello dirigenziale.

³⁶ Ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.C.M. di riorganizzazione, l'Ufficio cura la documentazione necessaria all'attività del DAGL e degli altri uffici della Presidenza del Consiglio e provvede alle attività di raccordo con le Camere, la Conferenza unificata, la Conferenza Stato-regioni e quella Stato-città.

³⁷ Ai sensi dell'art. 7 del citato d.P.C.M. l'Ufficio cura e sovrintende al contenzioso di competenza della Presidenza del Consiglio, esprime pareri e assicura la consulenza giuridica di carattere generale.

³⁸ Il Capo del DAGL è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati ordinari ed amministrativi delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Cfr il combinato disposto degli artt. 28 e 18 della l.n. 400 del 1988, come modificati dall'art. 12, comma 4, lett. a e comma 7 del d.lgs. n. 303 del 1999.

assistito da un lato dai vice³⁹ e dagli "esperti"⁴⁰, dall'altro dalla segreteria del preconsiglio⁴¹. D'altra parte, la struttura e le competenze dei tre Uffici di livello dirigenziale generale sembrano suggerire un'articolazione di tipo funzionale, secondo cioè le tre principali attività, con l'Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica che ha però prevalentemente compiti di supporto degli altri due⁴². Per quanto riguarda l'articolazione in servizi, introdotta come si è detto dal d.P.C.M. 6 agosto 1998, vale la pena sottolineare che il DAGL rappresenta ad oggi l'unica struttura dell'amministrazione centrale con competenze nel settore giuridico-legislativo non strutturato a *staff*. Si tratta di una scelta organizzativa dalle notevoli potenzialità sia dal punto di vista della qualificazione professionale dei funzionari e degli esperti stabilmente impegnati in un settore, sia per quanto riguarda la continuità del raccordo con gli uffici legislativi ministeriali.

§ 3. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo: aree di attività e struttura organizzativa

L'evoluzione normativa è andata dunque nel senso di privilegiare le funzioni di coordinamento affidate al primo Ministro, riducendo tendenzialmente quelle di amministrazione attiva. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha ovviamente risentito di tale evoluzione, che ha avuto riflessi importanti non solo sulla sua struttura, ma anche sulle sue funzioni.

Il dPCM del 4 agosto 2000, emanato in attuazione del d. lgs. 303/2000, ha oggi espressamente individuato il Dipartimento come centro di riferimento di una funzione generale, cioè come la "struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche di Governo"⁴³.

Difatti il Dipartimento svolge per l'attuazione delle politiche di Governo una funzione

³⁹ Provenienti dalle stesse professionalità del Capo Dipartimento.

⁴⁰ Il d.lgs. n.303 del 1999 ha previsto che al DAGL possano essere assegnati, in aggiunta al Capo ed al Vice-capo del Dipartimento, fino a sette consiglieri giuridici, scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure gli avvocati dello Stato. La vera novità rispetto alle disposizioni precedenti è rappresentata dall'obbligatorietà della collocazione fuori ruolo degli "esperti" assegnati al DAGL. Questi sono, così, svincolati dalle amministrazioni di provenienza e dall'espletamento dei compiti qui assegnati.

⁴¹ Al quale è comunque preposto un dirigente di seconda fascia con incarico di *staff*.

⁴² In particolare nei confronti dell'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa. Si ricordi, inoltre, che ai sensi dell'art. 16, lett. 1), del d.P.C.M. 4 agosto 2000, l'Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica svolge funzioni di ricerca e consulenza per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio.

⁴³ Cfr. art. 17, c. 1. L'articolo prosegue stabilendo che "A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. 2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del del decreto legislativo e con i Commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. 3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sei servizi.

spiccatamente trasversale, in quanto si aggiunge alle attività di competenza dei singoli Ministeri e costituisce il centro operativo di raccordo intersettoriale: ne segue, infatti, l'attività, affinché la stessa avvenga in modo organico e con risultati il più possibile tempestivi. In un certo senso, il Dipartimento ha il carattere di "centro di visione unitaria dell'attuazione amministrativa delle politiche di Governo".

Sintetizzando, la funzione del Dipartimento è quella di promozione e di coordinamento dell'indirizzo politico-amministrativo. Esso agisce, infatti, per eliminare eventuali conflitti, per coordinare l'operato delle Amministrazioni, per rimuovere attriti ed altri ostacoli, affinché i diversi attori della funzione pubblica si muovano verso il raggiungimento dei fini assegnati dall'unitario indirizzo politico-amministrativo.

L'attuale organizzazione del Dipartimento segue le indicazioni del decreto del Segretario generale del 21/11/2000 "sull'organizzazione degli Uffici del Dipartimento per il coordinamento amministrativo". La struttura si articola in due Uffici:

1) "Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo"⁴⁴, la cui *mission* è quella di curare gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente del Consiglio e le funzioni organizzative interne al Dipartimento;

2) "Ufficio coordinamento e monitoraggio" che, invece, segue, in raccordo con l'attività di monitoraggio dell'azione di Governo svolta dall'ufficio del Segretario generale, l'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative.

Il primo Ufficio si articola, a sua volta, in tre servizi: 1) affari amministrativi generali e vigilanze, che si occupa delle attività connesse con le competenze amministrative di carattere generale demandate al Presidente del Consiglio da disposizioni di legge o di regolamento e anche delle attività relative alle varie forme di vigilanza attribuite alla Presidenza del Consiglio; 2) attività di indirizzo ed interventi speciali, che cura le attività connesse con le competenze dirette ad assicurare l'unità di indirizzo politico-amministrativo del Governo; cura inoltre gli adempimenti collegati alla realizzazione di specifici interventi di natura amministrativo-finanziaria⁴⁵; 3) gestione banche dati, risorse e servizi, che si interessa dell'introduzione e dell'utilizzazione di tecnologie informatiche per il funzionamento del Dipartimento, assicura il supporto operativo a commissioni operanti nell'ambito funzionale del medesimo, e, sulla base degli indirizzi determinati dal Capo del Dipartimento, svolge le attività volte ad assicurare il funzionamento interno.

Anche l'Ufficio coordinamento e monitoraggio si divide in tre servizi: 1) coordinamento e

⁴⁴ E' l'ufficio che cura il coordinamento amministrativo vero e proprio.

monitoraggio delle attività concernenti le infrastrutture e le attività produttive; 2) coordinamento e monitoraggio delle attività concernenti il territorio e l'ambiente; 3) coordinamento e monitoraggio delle attività concernenti i servizi alla persona ed alla comunità

Per quanto detto, le attività svolte dal Dipartimento sono state classificate in due macrocategorie: "l'area di attività legata alla gestione di funzioni amministrative puntuali" e "l'attività di coordinamento per la soluzione di problemi e definizione di indirizzi su temi specifici". Il Dipartimento, infatti, interagisce non solo con soggetti pubblici, ma anche con soggetti privati, i quali sono i portatori esponenziali di interessi variamente articolati dello Stato-comunità (es.: associazioni, fondazioni, istituti di ricerca, etc.). I soggetti pubblici coinvolti, inoltre, non appartengono esclusivamente allo Stato-apparato, ma ineriscono anche il livello delle autonomie, degli enti autarchici e le autorità indipendenti.

Da quanto esposto emerge come il Di.C.A. svolga funzioni trasversali⁴⁶, caratterizzate dunque da ampia latitudine, sia dal punto di vista delle aree di intervento, sia sotto il profilo delle amministrazioni coinvolte⁴⁷.

Di particolare rilevanza è l'interazione con l'attività degli altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio. Anche perché il Dipartimento è incaricato del coordinamento su temi e questioni che, per situazioni contingenti e per complessità e vastità degli interessi in gioco, assumono particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico di cui è responsabile il Presidente del Consiglio. In questo caso il Dipartimento ha il compito di coordinare e monitorare il processo sino alla sua conclusione.

Inoltre, esso coordina le istanze decisionali appartenenti a diversi livelli di Governo su questioni amministrative specifiche che insorgono nella gestione dell'azione amministrativa ordinaria. Strumento principale per tale tipologia di attività è la conferenza di servizi⁴⁸.

⁴⁵ È l'ufficio che ha competenza per la gestione dei fondi dell'otto per mille.

⁴⁶ La trasversalità sta nel fatto che le modalità di intervento che vengono usate sono le più varie, potendo esprimersi nella gestione di un tavolo di lavoro o nella soluzione dei conflitti sorti nel procedimento delle conferenze dei servizi, rispetto al superamento del dissenso o dell'inerzia di amministrazioni portatrici della cura di interessi significativi.

⁴⁷ Il Di.C.A. è una struttura di "pronto soccorso", studia, approfondisce per poter conciliare gli interessi pubblici coinvolti nelle singole questioni che vengono portate alla conoscenza del Dipartimento. Tutto questo si risolve, il più delle volte attraverso la conferenza dei servizi, di cui si dirà tra breve.

⁴⁸ Cfr. l. 241/90, art.14-quater, come sostituito dall'art.12 della l. n. 340/2000. La conferenza dei servizi è uno strumento di cooperazione fra diverse amministrazioni pubbliche per favorire l'accelerazione e lo snellimento delle rispettive attività. Particolare interesse merita la disciplina del dissenso di una o più amministrazioni: qualora ce ne sia manifestazione in sede di conferenza dei servizi, in questa sede si troverà la soluzione e verrà quindi adottata la determinazione di conclusione. Se, tuttavia, il dissenso riguarda la tutela ambientale e la salute dei cittadini, il procedimento viene concluso dal Presidente del Consiglio. Ed è in questa fase che il Di.C.A. viene investito della questione, svolgendo l'attività istruttoria, preparatoria della decisione del Presidente del Consiglio. Sulla nuova disciplina della conferenza dei servizi si veda, tra gli altri, S. Battini, *Commento alla legge di semplificazione 1999*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 5/2001, pp. 451 e ss., spec. pp. 456 e ss. sulla disciplina previgente si vedano, tra gli altri, L.Torchia, *La conferenza dei servizi e l'accordo di programma, ovvero della difficile semplificazione*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 7/1997, pp. 675 e ss.; G. Comporti, *Conferenze di servizi e ordinamento delle autonomie*, in *Dir. Amm.* 1998, pp. 203 e ss.; F. G. Scoca, *Analisi giuridica della conferenza di servizi*, in *Dir. Amm.*, 1999, pp. 255 e ss. Relativamente

Il Dipartimento, infine, elabora gli indirizzi per la regolamentazione di settori dell'attività amministrativa, sulla base di una istruttoria tecnica mirata, valorizzando il proprio bagaglio di conoscenza sulle problematiche attinenti alla fattibilità amministrativa dei settori interessati.

Il *modus operandi* del Dipartimento per la gestione delle fasi (istruttoria, concertazione, gestione dei procedimenti di convocazione delle riunioni, gestione delle riunioni) dell'area che attiene al coordinamento richiede la capacità di governo del processo, attraverso una lettura unitaria delle problematiche interconnesse, al fine di dare risposte qualificate tecnicamente e in tempi rapidi.

Le attività svolte dal Dipartimento sono riconducibili alle funzioni di gestione di procedimenti amministrativi ed economico - finanziari connessi a specifiche competenze amministrative della Presidenza o alla gestione di processi di concertazione (denominati coordinamento ex post).

Il Dipartimento in pratica è individuato come centro di riferimento di interessi variegati e complessi⁴⁹. E per svolgere al meglio queste funzioni, specie quelle di interlocutore sullo stato di attuazione del programma di Governo⁵⁰, deve attingere alle informazioni in qualunque parte si trovino, interagendo perciò con qualunque Dipartimento o ente. Dovrebbe, dunque, avere facile accesso ai dati in possesso di queste organizzazioni diventando un efficiente supporto ai poteri di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio⁵¹.

La dottrina che ha di recente analizzato le novità introdotte dal d. lgs. 3003/99 in materia di poteri del Presidente del Consiglio nel coordinamento dell'attività amministrativa, ha enfatizzato come, però, la riforma non sia stata particolarmente incisiva nel potenziare questa funzione⁵² e, quindi, nel valorizzare il ruolo del Di.C.A. È, dunque, auspicabile che si registrino a riguardo nuovi interventi, ad esempio nel senso "di dare impulso a ispezioni e verifiche nell'ambito delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (con esclusione delle autorità amministrative indipendenti e degli uffici giudiziari) a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, da effettuarsi direttamente ad opera degli uffici della Presidenza"⁵³.

alla tematica della conferenza dei servizi, si ricordi, infine, che lo scorso 7 marzo è stato presentato alle Camere Disegno di legge recante "Modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. Norme sull'azione amministrativa", che interviene nuovamente in materia. Limitando in questa sede l'analisi all'attività svolte dal Di.C.A., due sono le innovazioni maggiormente rilevanti: la prima riguarda l'inserimento nel novero dei c.d. interessi sensibili della "incolumità pubblica"; la seconda si riferisce, invece, al termine entro il quale la PCM deve adottare il provvedimento conclusivo, poiché la modifica prevede che tale termine decorra solo ove la documentazione allegata sia sufficiente all'avvio dell'istruttoria.

⁴⁹ Oltre ad attività di routine e disciplinate da decreto il Di.C.A. svolge anche attività straordinarie come per esempio il coordinamento ed il monitoraggio delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza BSE.

⁵⁰ Anche in collaborazione con il neo istituito Ministero per l'attuazione del programma di Governo.

⁵¹ Dovrebbe, in pratica, curare le funzioni di coordinamento *ex ante*, monitoraggio *in itinere* ed anche *ex post*.

⁵² Cfr., tra gli altri, P. Bonetti, *op.cit.*, spec. pp. 901 e 902.

⁵³ P. Bonetti, *op. cit.*, p. 902.